

N. 03231/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05626/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5626 del 2016, proposto da:

Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti in data 8.1.2016 e 2.2.2016, rispettivamente di nomina della commissione d'esame, di sostituzione di un suo componente, di nomina di cinque sottocommissioni e di sostituzione di alcuni loro componenti, relativamente al concorso a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dell'Agenzia delle entrate e di ogni altro atto, preordinato, conseguente e connesso, in quanto lesivo degli interessi

collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame della presente fase cautelare del giudizio che:

- il Giudice di appello, con dec. n.4641/2015, ha puntualmente perimetrato l'ambito del dictum giudiziale relativo alla decisione di questo Tar n.7636/2011, puntualizzando che il concorso a 175 posti non risulta essere stato annullato da detta pronuncia *“non essendovi ragioni per escludere dalla partecipazione alla selezione sia i funzionari non destinatari di incarichi sia questi stessi ultimi ovviamente con esclusione di ogni considerazione (nдр: sotto il profilo valutativo dei titoli posseduti) degli incarichi da loro illegittimamente svolti”*;
- l'art.4 bis della legge n.125 del 2015 ha autorizzato e non obbligato le Agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e ad indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016;
- conseguentemente la scelta di concludere la procedura selettiva *de qua*, nel rispetto ovviamente dei postulati richiamati dal Giudice di appello, appare frutto di scelta rimessa alla esclusiva valutazione dell'Agenzia;

- rimane riservato alla fase di scrutinio del merito della causa l'apprezzamento della legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente, considerando in tal sede anche i postulati rivenienti dalla decisione del Cons. St. n.5451/2013, richiamata nella predetta sentenza n.4641/2015 citata in premessa;
- non sussistono i profili del danno grave e irreparabile come proposto, tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi della ricorrente Federazione e dell'Agenzia resistente, appare prevalente quello dell'Amministrazione ai fini della funzionalità dei propri Uffici a garanzia dell'espletamento dell'attività finanziaria specifica degli stessi e dell'interesse pubblico sotteso rispetto a quello sindacale della Federazione ricorrente.

Ritenuto per quanto sopra che non sussistono i profili per l'accoglimento della istanza cautelare proposta;

Liquidate complessivamente in euro 500,00 (cinquecento) le spese della presente fase cautelare e poste le stesse a carico della ricorrente e a favore dell'Agenzia resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell'Agenzia resistente, da liquidare in euro 500,00 (cinquecento).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)